

**CIRCOLARE N. 012/2024 DEL 6 FEBBRAIO 2024***OGGETTO***NOMINA OBBLIGATORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE NELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E NELLE COOPERATIVE***RIFERIMENTI NORMATIVI*

Articolo 2477 Codice civile

Articoli 379 e 389 D.Lgs. 12.1.2019 n. 14, modificato dall'art. 8, comma 6 sexies, D.L. 30.12.2019, n. 162 (c.d. "Milleproroghe"), convertito nella L. 28.2.2020 n. 8 con decorrenza dal 1.3.2020.

Articolo 2-bis, comma 2 D.L. 18.4.2019 n. 32 (c.d. "Sblocca cantieri"), convertito nella L. 14.6.2019 n. 55

Articolo 51 bis, D.L. 19.05.2020, n. 34, (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito L. 17.07.2020, n. 77

Articolo 1 bis, D.L. 24.08.2021, n. 118, convertito L. 21.10.2021, n. 147

*ALLEGATI**CLASSIFICAZIONE*

DIRITTO D'IMPRESA

CODICE CIVILE

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

*CODICE CLASSIFICAZIONE*

30

000

2490 bis

*COLLEGAMENTI*

CIRCOLARE N. 74/2022 - NOMINA OBBLIGATORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE NELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E NELLE COOPERATIVE

*REFERENTE STUDIO***dott.ssa Cinzia MAROCCHINO***BRIEFING*

La disciplina sulla nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore di S.r.l., dettata dall'art. 2477 c.c., è stata oggetto di numerose modifiche e proroghe negli ultimi tempi, da ultimo, ad opera dell'articolo 1-bis D.L. 24.08.2021, n. 118, convertito L. 21.10.2021, n. 147 che ha disposto lo slittamento dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 (ovvero nel 2023), con i bilanci di riferimento da considerare che saranno quelli relativi agli esercizi 2021 e 2022

Di seguito si analizzano le modifiche intervenute.

***NOMINA OBBLIGATORIA ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE  
NELL S.R.L. E NELE COOPERATIVE***

Con l'introduzione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza nell'ambito delle società a responsabilità limitata e cooperative, sono cambiati i presupposti che obbligano a effettuare le nomine del sindaco unico (o del collegio sindacale) o del revisore.

La norma sulla nomina dell'organo di controllo ha subito nel tempo diverse modifiche: sono stati aumentati i valori delle soglie di riferimento per l'applicazione dell'obbligo della sua istituzione (riducendo di fatto i soggetti coinvolti) e ci sono stati diversi interventi per lo slittamento della data di decorrenza.

L'art. 2-bis co. 2 del DL 32/2019 convertito, infatti, ha innalzato i limiti dimensionali per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore introdotti (poco tempo prima) dal D.Lgs. 14/2019. In particolare, tale obbligo deve essere adempiuto entro il trentesimo giorno successivo a quello nel quale viene approvato un bilancio d'esercizio dal quale risulti che la società:

- È tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- Ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

**MODIFICHE DEI CASI DI NOMINA OBBLIGATORIA  
DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE LEGALE**

<b>Casi ante D.Lgs. 14/2019 (fino al 15.3.2019)</b>	<b>Casi post D.Lgs. 14/2019 (dal 16.3.2019 al 17.6.2019)</b>	<b>Casi post DL 32/2019 convertito (dal 18.6.2019)</b>
Srl tenuta alla redazione del bilancio consolidato.	Srl tenuta alla redazione del bilancio consolidato.	<b>Srl tenuta alla redazione del bilancio consolidato.</b>
Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.	Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.	<b>Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.</b>
Srl che ha superato per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dal co. 1 dell'art. 2435-bis c.c., ovvero: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale pari a 4,4 milioni di euro;</li><li>2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8,8 milioni di euro;</li><li>3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 50 unità.</li></ol>	Srl che ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 2 milioni di euro;</li><li>2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;</li><li>3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 10 unità.</li></ol>	<b>Srl che ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:</b> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1) Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 4 milioni di euro;</b></li><li><b>2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;</b></li><li><b>3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 20 unità.</b></li></ol>

L'art. 2477 c.c. resta immutato nella parte in cui prevede:

- ▶ L'obbligo di nomina in caso di superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei limiti appena indicati;
- ▶ La cessazione dell'obbligo di nomina quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei medesimi limiti.

### ***ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA***

La previsione normativa del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che ha inserito la disciplina in esame è entrata in vigore dal 16 marzo 2019; mentre la previsione normativa che ha introdotto le modifiche sopra riportate, relative a parametri dimensionali, è entrata in vigore il 18 giugno 2019.

Tuttavia, era stato fissato in 9 mesi dal 16.3.2019 il termine entro il quale le S.r.l. e le cooperative (si ricorda, infatti che, in tali società, ai sensi dell'art. 2543 co. 1 c.c., *“la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi”*) già costituite alla medesima data dovevano provvedere a nominare l'organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto (fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni previste).

Di conseguenza, entro il 16 dicembre 2019 (cioè i 30 giorni successivi alla pubblicazione in G.U. del D.lgs. 14/2019 più i 9 mesi sopra ricordati), le S.r.l. dovevano essere *“pronte”*, (anche) sotto il profilo della strutturazione dei controlli, a dare attuazione alle novità in materia di crisi, ivi compreso l'obbligo di nomina dell'organo di controllo per le società tenute a rispettare il nuovo adempimento.

Tuttavia, nel corso del tempo si sono susseguite diverse proroghe.

In estrema sintesi, l'art. 379 del D.lgs. 14/2019, che era intervenuto sulla disposizione codicistica, aveva stabilito (al terzo comma) che le S.r.l. e le cooperative costituite alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, in presenza dei requisiti previsti (e destinati, in origine, a riguardare un maggior numero di società), avrebbero dovuto provvedere a nominare l'organo di controllo o il revisore – e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto – entro il 16 dicembre 2019.

La L. n. 8/2020, di conversione del DL n. 162/2019 (c.d. decreto *“Milleproroghe”*), ha previsto, inserendo il nuovo comma 6-sexies dell'art. 8, la modifica dell'art. 379 comma 3 primo periodo del D.lgs. 14/2019, stabilendo che le società obbligate dalla nuova disciplina alla nomina dell'organo di controllo o del revisore legale avrebbero potuto provvedervi *“entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile”*.

Nella L. n. 77/2020, di conversione del DL 34/2020 (c.d. decreto *“Rilancio”*), poi, l'art. 51-bis ha stabilito che, *“al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, all'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «bilanci relativi all'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «bilanci relativi all'esercizio 2021»*”.

La nomina del revisore legale o dell'organo di controllo sulla base dei nuovi parametri di cui all'art. 2477 comma 2 lett. c) c.c., quindi, sarebbe dovuta intervenire entro la data di

approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021 (ovvero nel 2022), con i bilanci di riferimento da considerare relativi agli esercizi 2020 e 2021.

L'ulteriore (ed ultima) proroga è stata infine introdotta dal D.L. 118/2021 che prevede – all'articolo 1-bis – lo slittamento dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 (ovvero nel 2023), con i bilanci di riferimento da considerare che saranno quelli relativi agli esercizi 2021 e 2022.

**Con questa proroga, l'organo di controllo doveva essere nominato nel 2023 (momento nel quale viene approvato il bilancio 2022) ed avrà scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025 (ovvero nel 2026).**

**Il primo bilancio da sottoporre a revisione legale (quello a partire dal quale l'organo di controllo si troverà ad esercitare le sue funzioni) riguarderà l'esercizio 2023, in approvazione nel 2024.**

### ***REVISIONE E CONTROLLO DI SRL***

Nello statuto delle società a responsabilità limitata e delle cooperative, si può optare (sia in caso di nomine obbligatorie che facoltative) tra uno dei seguenti schemi:

- (i) Nomina del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità) e di un revisore (con il compito del controllo contabile);
- (ii) Nomina solamente del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità), e non del revisore; in tal caso, lo statuto deve attribuire all'organo sindacale il compito della revisione contabile (poiché, in mancanza, è obbligatoria la nomina del revisore: articoli 2477, comma 5, e 2409-bis, comma 2, codice civile) e l'organo sindacale deve essere composto solo da revisori (articolo 2409-bis, comma 2, codice civile);
- (iii) Nomina solamente del revisore (con il compito del controllo contabile) e non dell'organo sindacale: in questo caso, il controllo di legalità è svolto dai soci (articoli 2476 e 2409 del Codice civile).

### ***ADEGUAMENTI STATUTARI***

Le nuove norme che impattano sulla redazione degli statuti di società a responsabilità limitata devono essere rispettate dalle società che si costituiscono dal 16 marzo 2019 in avanti.

Per le società già costituite alla data del 16 marzo 2019, la legge consentiva di effettuare l'adeguamento statutario entro 9 mesi, vale a dire fino al 16 dicembre 2019. Tuttavia, per effetto delle varie proroghe susseguitesisi nel corso degli ultimi anni, anche il termine di adeguamento è stato differito.

In particolare, il comma 3 dell'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, come da ultimo modificato dall'art. 1 bis, D.L. 24.08.2021, n. 118, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 21.10.2021, n. 147 con decorrenza dal 24.10.2021, prevede che: *“Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite [...] devono provvedere [...] ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto [...] entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile”* (ovvero entro il 30.4.2023 o, in caso di rinvio dei termini di approvazione ex art. 2364 co. 2 secondo periodo c.c., entro il 29.6.2023).

Pertanto, fino a quella data gli statuti difformi dalle nuove norme continueranno a essere pienamente vigenti; mentre le società disciplinate da statuti che non contengono norme da modificare (e che, quindi, tacitamente o esplicitamente, si rimettono alla legge) sono



immediatamente disciplinate dalle nuove regole del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Si tenga presente, infatti, che lo statuto delle S.r.l. è da uniformare solo in presenza di disposizioni sui controlli non conformi al nuovo dettato normativo, e non in presenza di clausole recanti un mero rinvio alla legge. In particolare, le modifiche non sembrano necessarie in presenza di clausole connotate dal seguente tenore letterale:

- ✎ *“La nomina dell’organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria”;*
- ✎ *“La nomina dell’organo di controllo o del revisore si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall’art. 2477 c.c.”.*

Diversamente, si dovrà intervenire su una clausola statutaria del seguente tipo:

- ✎ *“La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all’art. 2435-bis c.c. e negli altri casi previsti dall’art. 2477 c.c.”.*

### ***CESSAZIONE DELL' OBBLIGO***

---

L'obbligo di nomina derivante dall'obbligo di redazione di un bilancio consolidato o dal fatto che la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, cessa se, in sede di approvazione di un successivo bilancio d'esercizio, la società non risulta più obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure non risulta più controllare una società obbligata alla revisione legale dei conti.

L'obbligo di nomina derivante dal superamento dei predetti limiti dimensionali (attivo, ricavi, dipendenti) cessa se, per tre esercizi, non risulta superato nessuno di tali limiti. Vi è peraltro da considerare che la durata in carica dei sindaci non può essere inferiore al triennio (articolo 2400, comma 1, Codice civile): pertanto, cessato l'obbligo di nomina, occorre attendere la scadenza del triennio.

### ***NOMINA OBBLIGATORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE DI SRL SU SEGNALAZIONE DEL CONSERVATORE DEL R.I.***

---

Viene stabilito, infine, che, ove la S.r.l. non dovesse nominare l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'art. 2477 co. 5 c.c. in tutti i casi in cui è obbligata per legge, è il Tribunale a provvedervi, oltre che, come in passato, su richiesta di ogni soggetto interessato, anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.

Il nuovo art. 2477 co. 5 c.c., infatti, stabilisce che *“l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”.*

### ***COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI***

---

Lo STUDIO ADRIANI per i propri clienti, società a responsabilità limitata e cooperative, verifica periodicamente se siano stati superati i nuovi limiti fissati dall'art. 2477 c.c. In tal caso, lo STUDIO ADRIANI fornirà tutto il supporto necessario ai clienti che dovranno procedere alla nomina dell'organo di controllo o revisore.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

# **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati*  
**ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI**

## **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati -*  
**ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI**  
*(Un associato)*

**dott.ssa Adriana ADRIANI**